

SISTEMA TESSERA SANITARIA

Più tempo per trasmettere i dati

Più tempo per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. Con il Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 25 gennaio 2017, n. 17731, infatti, il termine inizialmente fissato al 31 gennaio è stato spostato al 9 febbraio per tutti i soggetti obbligati a trasmettere i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute da parte delle persone fisiche nell'anno 2016, che saranno utilizzati nella precompilazione dei Modelli 730 e Unico PF del 2017.

Di cosa si tratta. L'articolo 3 del Dlgs 175/2014 ha stabilito che, a partire dal 2015, il Sistema tessera sanitaria, metta a disposizione dell'agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, sono interessati a questo adempimento: le aziende sanitarie locali; le aziende ospedaliere; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; i policlinici universitari; le farmacie pubbliche e private; i presidi di specialistica ambulatoriale; le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 208/2015 ha modificato la citata disposizione, estendendo l'obbligo in esame alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Ssn, a decorrere dalle prestazioni sanitarie erogate dal 1° gennaio 2016. Da ultimo, per effetto del Dm 1° settembre 2016, da quest'anno diventano obbligati alla trasmissione dei dati anche: gli esercizi commerciali che svolgono

l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, ai quali è stato assegnato dal ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Dm 15 luglio 2004 (cioè, le "parafarmacie"); gli iscritti all'Albo degli psicologi; gli iscritti all'Albo degli infermieri; gli iscritti all'Albo delle ostetriche/i; gli iscritti all'Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Analogo obbligo viene previsto per gli iscritti all'Albo dei veterinari, in relazione ai dati delle spese veterinarie che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19%.

I dati da trasmettere. La comunicazione deve riguardare: le spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esclusi gli interventi di chirurgia estetica; le visite mediche generiche e specialistiche, nonché le prestazioni diagnostiche e strumentali; le prestazioni chirurgiche, a esclusione della chirurgia estetica;

- gli interventi di chirurgia estetica ambulatoriali o ospedalieri; le certificazioni mediche; tutte le altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco.

Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema tessera sanitaria sono: a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; b) codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura); c) data del documento fiscale che attesta la spesa; d) tipologia della spesa; e) importo della spesa o del rimborso; f) data del rimborso. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei suddetti dati saranno stabilite con decreto del ministero dell'Economia e del-

le finanze. Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal cosiddetto "spesometro".

Opposizione a rendere disponibili i dati. Ciascun assistito può però esercitare la propria opposizione a rendere disponibili questi dati all'agenzia delle Entrate, per tutelare la propria privacy, con relativa cancellazione degli stessi. L'opposizione può essere manifestata: in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l'opposizione sul documento fiscale.

Per effetto della proroga del termine d'invio dei dati, è stato, quindi, posticipato il termine per comunicare il rifiuto all'utilizzo da parte dell'agenzia delle Entrate delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all'utilizzo dei dati afferenti le spese sanitarie sostenute nell'anno 2016, in relazione ad ogni singola voce, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, dal 10 febbraio al 9 marzo 2017, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite la tessera sanitaria-Carta nazionale dei Servizi oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall'agenzia.

Pertanto, a differenza delle spese sanitarie, per le spese veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.

Alberto Santi

© RIPRODUZIONE RISERVATA